

STATUTO

ART SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSILO SS VIA PIETRO CANALIS SN

Numero REA: SS - 184693

Codice fiscale: 02545080901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

All'atto Rep. 4878/3517

in data 22 ottobre 2013

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Osilo la Società Cooperativa denominata
"ART SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Potranno essere istituite filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il
territorio nazionale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e
dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le
norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata a
norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di
lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi
lo spirito mutualistico e **solidaristico** mediante lo svolgimento di attività
diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/91; la cooperativa si propone altresì di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ove emergano situazioni di disagio sociale.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale di tipo B: l'attività di gestione dei servizi svolti è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto la stessa persegue l'integrazione sociale nella vita attiva di persone che vivono in condizioni di emarginazione, dovute a difficoltà di adattamento o di inserimento sociale, con particolare riferimento a tossicodipendenti, ex detenuti e soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, disabili, alcolisti, minori **disadattati**, sofferenti mentali.

La Cooperativa è anche un luogo, un'occasione e una fase di integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tale fine potrà collaborare con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture, sia sociali sia sanitarie, pubbliche e private che vorranno interessarsi a tale integrazione.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

A norma della legislazione vigente in materia di socio lavoratore e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità alle diverse forme, consentite dalla legislazione vigente, previste nell'apposito regolamento.

La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità,

senza finalità speculative ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività con enti pubblici, privati o anche con terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci **cooperatori**.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge vigente.

La Cooperativa potrà aderire ad un'organizzazione sindacale di categoria e partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed Europeo.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 4

Considerata l'attività **mutualistica** della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa si propone di realizzare nuove occasioni di lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i suoi soci, attraverso l'esercizio delle attività, in proprio o per conto terzi pubblici o privati, di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale, turistico e nei servizi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo appresso indicate:

- l'attività di progettazione, realizzazione e montaggio di serramenti interni ed esterni in legno, alluminio e PVC di tutte le tipologie; progettazione, produzione e montaggio di mobili e arredi ad uso civile ed industriale, la loro commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso;
- la produzione e montaggio di strutture in legno, e qualsiasi manufatto in legno;
- la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta di edifici o porzioni di fabbricati, con qualsiasi destinazione, compreso l'esercizio diretto o indiretto di imprese edilizie per proprio conto o di terzi, sia in Italia che all'estero;
- attività di giardinaggio e cura del verde pubblico e privato
- l'affitto, il **subaffitto**, la gestione o la locazione, senza limiti di durata, di complessi edilizi e/o porzioni di fabbricati e di beni immobili in genere aventi qualsiasi destinazione, di macchinari, di impianti e attrezzature aziendali, sia in proprio che per conto terzi;
- l'esecuzione di impianti industriali, la realizzazione di opere pubbliche;
- l'attività di movimento terra;
- l'esecuzione di opere in cemento armato, di impianti tecnologici e di lavori speciali per l'edilizia;

- l'esecuzione di lavori di difesa e di sistemazione idraulica e di ogni opera che attenga all'esecuzione di opere edili intese in senso lato;
- l'acquisto e la vendita di terreni o aree non convenzionate, aventi qualsiasi destinazione e procedere nei limiti ed in conformità di legge al frazionamento di terreni e alla loro commercializzazione realizzando tutte le infrastrutture richieste dalla legge, la lottizzazione di aree e /o terreni e l'acquisto e/o la vendita di lotti edificabili;
- l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione e l'arredamento degli immobili, aventi qualsiasi destinazione, completi di impianti e di opere connesse ed accessori compresa la fornitura di arredi, stigliamenti ed attrezzature di vario genere;
- la manutenzione, in proprio o per conto terzi di qualsiasi macchina elettrica ed elettronica per il trattamento dati e di ogni altra attività connessa all'analisi, alla programmazione ed all'elaborazione dati, compreso l'addestramento del personale nel settore dell'informatica;
- la realizzazione e la gestione, sia diretta che per conto terzi, di centri elettronici tecnicamente organizzati per la elaborazione di dati, anche mediante la predisposizione degli opportuni programmi che consentano applicazioni in tutti i settori di attività economiche e scientifiche in genere, anche collegate ad unità periferiche terminali; l'assunzione per conto terzi, tanto privati quanto enti pubblici, di incarichi con o senza remunerazione di sviluppo di dati, di calcoli e di elaborati grafici a fini statistici, contabili e di progettazione in genere; la fornitura di servizi di elaborazione dati, specie amministrativi e commerciali;

- servizio di mensa aziendale, la consegna e la distribuzione su larga scala di pasti completi per la collettività, cottura e distribuzione immediata del cibo;
- la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi aziendali;
- lo sviluppo, la manutenzione e l'aggiornamento di software su progetto specifico;
- la consulenza aziendale e informatica;
- la formazione professionale sia presso la propria sede che presso il cliente;
- la consulenza per la progettazione e la produzione di sistemi informativi nei settori dell'ingegneria, della gestione del territorio e del controllo ambientale;
- l'assistenza globale ai clienti;
- il censimento, il rilievo, le metodologie e le procedure per la gestione automatica del patrimonio immobiliare di enti pubblici e privati;
- la ricerca e lo sviluppo per l'integrazione di tecnologie informatiche nei sistemi edificio-impianti;
- la creazione di sistemi esperti per l'ottimizzazione dei processi decisionali nella progettazione edilizia ed impiantistica, nella pianificazione e nella gestione territoriale ed ambientale;
- il compimento di operazioni a mezzo di affiliazione commerciale; l'affitto di locali o di parte di locali; l'istituzione di recapito fiscale, residenza e domicilio postale e per conto di terzi;
- l'impianto, l'allestimento, l'avviamento e la gestione di esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso e al dettaglio sia per conto proprio che per conto di terzi;
- l'organizzazione di meeting, congressi e seminari;

- assistenza alla produzione di studi di marketing, studi di prodotto, studi e analisi per la razionalizzazione della produzione e per la organizzazione della ricerca, di problematiche di marketing e penetrazione commerciale, di strategie di marketing e programmazione a lungo termine, pianificazione del prodotto;
- assistenza alla progettazione di reti informatiche, reti locali e remote e partecipazione a consorzi ed altre forme associative per lo sfruttamento di reti informatiche esistenti nonché gestione di servizi informatici e telematici e creazione di banche dati;
- assistenza per la predisposizione di pratiche di finanziamento agevolato, analisi di bilanci ed altre prestazioni inerenti, non obbligatoriamente demandate all'attività esclusiva di liberi professionisti contabili;
- produzione di studi su problematiche dell'import-export quali analisi dei mercati esteri, commercializzazione, iniziative promozionali, partecipazioni ai consorzi per l'export.

Il tutto anche a mezzo di agenzie, concessionarie e rappresentanze con o senza deposito, sempre escludendo qualsiasi attività di prestazione di servizi che per legge o regolamento siano di competenza esclusiva di liberi professionisti iscritti in albi previsti dalla legge e facendo salvo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni di organi pubblici amministrativi e di controllo, ove occorrano o siano comunque previsti da specifiche norme di legge o da regolamento.

Viene comunque esclusa ogni attività prevista dalla legge 23 novembre 1939 n.1815.

La società potrà inoltre vendere, acquistare, permutare e cedere in locazione capannoni industriali e fabbricati in genere; esercitare trasporto di merci di qualunque tipo sia con mezzi propri che con mezzi altrui, sia in conto proprio

che di terzi, ed assumere concessionarie e rappresentanze, sia per l'Italia che per l'estero, con o senza deposito, di ditte italiane e straniere, nonché l'effettuazione di ogni operazione accessoria e/o connessa a quelle precedentemente indicate, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre prestare fideiussioni ed altre garanzie reali o personali a favore di obbligazioni assunte da terzi.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

L'attività di cui sopra potrà essere svolta sia in proprio che per conto di terzi, mediante l'assunzione di appalti e la stipula di convenzioni sia da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti collettivi in genere che da privati.

La Società Cooperativa potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi quelli indetti dalla Comunità Europea.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, **cooperativistiche**, di lavoro e di servizi.

La Società Cooperativa potrà collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.

La Società Cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la Società Cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività sopra elencate, chiedere **contribuzioni**, anticipazioni, conferimenti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di Credito e da Società Finanziarie e da altri enti pubblici e privati.

La Società Cooperativa, tra l'altro, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Inoltre la Società Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, **nonché**

programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

La Società Cooperativa potrà dotarsi di tutti i mezzi e le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, ipotecarie e **fidejussorie**, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è inferiore a nove, i medesimi devono essere persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

1) soci **cooperatori**:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, **nonché** alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

2) soci **sovventori**:

- quali **apportatori** di capitale non remunerato per sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e comma 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi come soci ordinari;
- d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei

casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci **cooperatori**.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e Cooperativa, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 12

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 13

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art. 24, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

La liquidazione della quota sociale deve essere richiesta all'organo amministrativo entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del recesso o di esclusione. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7, in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei

successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 16

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b),c),d), ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 17

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci **sovventori**, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 18

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 3.000,00 (tremila).

Articolo 19

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 20

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinato con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci **cooperatori**;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci **cooperatori**, spetta un voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci **sovventori** non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti ai soci **sovventori** sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci **cooperatori**.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 21

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque);
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci **cooperatori**, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 3) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 23

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

Articolo 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore ai termini di legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge;

c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

f) ad eventuale riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le determinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserva divisibile tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In sede di approvazione del bilancio i soci determinano la destinazione degli utili residui, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 25

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci **cooperatori**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci. L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c) mediante aumento gratuito di capitale.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 26

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Sindaco Unico, Collegio dei sindaci, il Revisore dei Conti, se nominati.

Articolo 27

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure **diramato** per iscritto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,

contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 28

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18;
- 3) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo sulla sua struttura;
- 4) procede alla eventuale nomina del Sindaco Unico dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dello statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 29

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine dei giorno.

Articolo 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 31

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio persona fisica, giuridica, socio **cooperatore** e/o socio **sovventore** ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio **cooperatore** o **sovventore**, e che non sia Amministratore e Sindaco come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio **cooperatore** non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 32

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 33

La Cooperativa è amministrata, con scelta da **adottarsi** dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori**, oppure tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 34

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 35

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 36

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Sindaco Unico o del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di

Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 37

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 38

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, **Institori**, e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

L'assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale ai Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del seguente articolo il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 40

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 11 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti del luogo ove ha sede la Società cooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre un C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

Articolo 46

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 47

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la
"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Ornella Tolu

F.to Cossu Antonio

F.to Sole Salvatore

F.to Paola Denotti, Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23
comma V, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Imposta di bollo esente perchè Cooperativa Sociale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.

460